

**I° CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DELL'ANCI**

*coll.
V. Aliis*

Simone H. Paganini

[Signature]

[Signature]

CS

[Signature]

[Signature]

TITOLO I

APPLICAZIONE, DECORRENZA, DURATA

Art. 1

(Ambito d'applicazione)

1.1 Il presente contratto, stipulato ai sensi dell'art. 7 CCNL-Anci, si applica al personale dipendente dell'Anci.

Art. 2

(Decorrenza e durata)

2.1 Il presente contratto ha durata quadriennale, a partire dalla sua stipula.

2.2 Alla scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non sia data disdetta per iscritto da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima di ciascuna scadenza.

2.3 In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto collettivo.

TITOLO II

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI SISTEMA INDENNITARIO E PREMIO DI PRODUZIONE

Art. 3

(Indennità cassa e maneggio valori)

3.1 In favore del dipendente che ha normalmente maneggio di denaro e/o valori, con onere per errori, per funzioni di cassa e/o portavalori, è corrisposta un'indennità compresa tra il 3 e il 5% della paga base mensile del livello di appartenenza. Tale indennità va commisurata ai giorni effettivamente lavorati e all'entità del rischio.

Art. 4

(Premio di produzione)

4.1 L'erogazione del premio di produzione, come previsto dal chiarimento a verbale all'art. 66 CCNL-Anci, è ~~subordinata~~ al finanziamento – in favore di Ancì – di progetti istituzionali a vale e su fondi comunitari, nazionali e/o regionali.

correlata

Simone Pagani

di
2011

di

as

C

SS



4.2 A tal fine, nella sede informativa di cui all'art. 8.1.B., lett. a), l'Anci rende noti i progetti istituzionali finanziati per l'anno in corso, ove esistenti, nonché gli obiettivi di progetto cui è correlata l'erogazione del premio di produzione, e, nell'ambito dei criteri di cui al Chiarimento a verbale all'art. 66 CCNL, concorda con le RSA (o la RSU, ove costituita) la somma da destinare, per l'anno in considerazione, a titolo di premio di produzione.

4.3 Il premio di produzione è erogato in relazione al periodo di effettivo servizio presso l'Anci; a tal fine, tuttavia, vengono aggiunti e computati ulteriormente (ed esclusivamente) i periodi di assenza per malattia, congedo di maternità, legge 104, obbligo di testimonianza in tribunale.

4.4 Il 65% della somma destinata a premio di produzione sarà ripartita tra il personale in relazione al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Associazione fissati ai sensi del superiore comma 1.

4.5 La rimanente quota sarà erogata, con provvedimento del Segretario Generale, in ragione dell'apporto quali/quantitativo di ogni singolo dipendente all'effettivo raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

4.6 Il presente assetto di ripartizione e assegnazione dell'istituto è sperimentale e in sede di sessione di contrattazione di cui al punto 4.1 per l'anno 2007 sarà soggetto a monitoraggio e revisione.

4.7 Per l'anno 2006, la somma di cui al punto 4.1 è fissata in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e sarà corrisposta in unica soluzione nel mese di gennaio 2007.

TITOLO III

ASSICURAZIONI, MATERNITÀ, CORSI PROFESSIONALI

Art. 5

(Copertura assicurativa)

5.1 L'Anci garantisce ai propri dipendenti una copertura assicurativa integrativa, sanitaria e infortuni, professionali ed extraprofessionali, a condizioni che vengono rinegoziate, in senso migliorativo, e rese note annualmente.

Art. 6

(Maternità)

coll. Valig
Simon H. Pagani
CS

6.1 Per tutto il periodo del congedo di maternità, le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

6.2 A parziale deroga di quanto all'art. 49.5 CCNL-Anci, per il primo mese di congedo parentale è corrisposta un'indennità pari al 100% della retribuzione; per il secondo mese pari all'80%; per i periodi successivi pari al 30%.

Art. 7

(Criteri generali per la formazione e l'accesso ai corsi professionali)

7.1 Il programma annuale dei corsi è stabilito dall'Anci, tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione di cui all'art. 17 CCNL-Anci e delle relative dotazioni.

7.2 Tutto il personale è destinatario dei processi di formazione, e questi possono essere articolati in modo da riguardare, di volta in volta, tutto il personale o una sua parte.

7.3 L'avvio del personale ai corsi avviene tenuto conto delle singole attitudini e con garanzia di pari opportunità.

7.4 La partecipazione ai corsi è obbligatoria, salvo motivato impedimento, ma non costituisce, di per sé, condizione per le progressioni di carriera.

TITOLO IV


ISTITUTI VARI

Art. 8

(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

8.1 Sul punto, le Parti rinviando, facendole proprie in quanto compatibili, alle previsioni dell'Accordo Interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl e Uil del 22.06.1995.

Valig
coll.



o Leo per lui

Simone - Pagan... gabrielle Joverant.

